

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni dalle amministrazioni locali sono giunti gli stimoli più significativi ed interessanti sulla strada delle riforme e del ricambio istituzionale cui le autonomie locali non hanno assistito da passive spettatrici, ma dei quali si sono fatte invece attive promotrici. Si deve oggi preservare questa capacità di innovazione per garantire che patrimoni di esperienze, di conoscenze e di entusiasmo per la politica possano continuare ad essere presenti e ad essere immesse nella vita pubblica della comunità, con sicuro beneficio generale di tutto il sistema istituzionale del paese. Non è in ballo l'esigenza di conservare le posizioni di alcuni singoli come i toni offensivi di qualcuno di noi hanno voluto insinuare, ma di predisporre le condizioni affinché sia ulteriormente rafforzato l'obiettivo della piena valorizzazione dello spirito autonomistico che ha caratterizzato il cammino istituzionale di questi anni e che — ricordiamolo — è fortemente delineato nella stessa Costituzione del 1948.

Per queste ragioni, dichiaro il mio consenso ad una riforma siffatta ed avrei auspicato vivamente che ad essa si fosse pervenuti già in questa legislatura. Non è stato così, non sarà così, me ne dispiace; qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di aver impedito il diritto all'elettorato passivo ai 568 sindaci che a maggio non potranno più ricandidarsi. Che si lavori, allora, anche in queste ore per la stesura di un testo unico, se possibile (*Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il diritto parlamentare si arricchisce ogni giorno di nuove figure. Oggi la figura è quella della seduta spiritica per il semplice motivo che stiamo evocando un provvedimento che non c'è, un testo base che non c'è.

Sul tavolino rotondo a tre gambe possiamo battere le nocchie della nostra

mano e dire: «Testo base, se ci sei batti un colpo», ma il testo base non risponde e la seduta spiritica finisce male. Non potrò parlare, pertanto, su quello che non c'è, non potrò parlare sugli spiriti, ma dovrò dire alcune cose (le dico ai nostri ascoltatori ma, soprattutto, ai nostri cortesi interlocutori), alcune «coserelline» che l'onorevole Manzione si è dimenticato di dire, forse perché qualche volta può essere utile scordarsi il passato.

Ricordo che in Commissione affari costituzionali si è svolta per molti mesi, precisamente dal 24 ottobre 2000 (l'anno scorso) al 21 febbraio di quest'anno, una commedia in tre atti: il primo atto «avanti», il secondo atto «piano», il terzo atto «indietro tutta».

Devo dire che l'«avanti» del primo atto stava nel fatto che la maggioranza di centrosinistra era favorevolissima, sia pure con qualche eccezione, al provvedimento, alla rieleggibilità dei sindaci, mentre l'opposizione del centrodestra era quanto meno perplessa: non era pregiudizialmente contraria così come non era pregiudizialmente favorevole, bensì voleva vedere come si dipanava la partita.

Vi è stato, poi, il secondo atto, quello della «tempesta del dubbio», che è stata scatenata da ben undici audizioni (undici professori universitari auditi), con il risultato, che a qualcuno potrà apparire stupefacente, che la partita è finita otto a tre.

GIUSEPPE CALDERISI. Dove stanno i tre?

PAOLO ARMAROLI. Soltanto tre professori universitari — un terzo con qualche dubbio per la verità, onorevole Calderisi — hanno detto «sì» alla rieleggibilità, motivando, ma ben otto professori universitari, motivando ampiamente, hanno detto «no». Voglio ricordare i «no» e «sì» anche perché tra questi vi è stato uno schieramento veramente trasversale. Non erano studiosi appartenenti all'area dell'opposizione ma studiosi di tutte le aree, segnatamente studiosi dell'area della sinistra, sia pure in senso lato,

quelli che si sono pronunciati contro la rieleggibilità dei sindaci, con motivazioni che spaziavano dal diritto costituzionale italiano al diritto costituzionale comparato. Soltanto tre hanno steccato nel coro: il professor Agosta, il professor Piraino e il professor Vandelli. Ben otto professori, invece, si sono schierati contro e meritano di essere citati.

GIUSEPPE CALDERISI. Ma i tre « sì » non erano proprio « sì » !

PAOLO ARMAROLI. I tre « sì » erano dubitativi, almeno uno o due dei tre. Chi, invece, si è schierato per il « no » sono stati il professor De Martin, il professor Dogliani, il professor Frosini, il professor Fusaro, il professor Pasquino, il professor Barbera, il professor Sabino Cassese, mentre Ernesto Bettinelli propendeva per il « no », sia pure dubitativamente. La partita, quindi, è finita otto a tre.

Le motivazioni di questi illustri scienziati della politica e del diritto hanno provocato una « tempesta del dubbio » e, quindi, dall'« avanti » si è passati al « piano » e dal « piano », nel terzo atto della commedia, si è andati « indietro tutta ». D'altra parte, sia pure non con questa spettacolarizzazione da commedia, il *nuncius*, lo *speaker* in questo caso (o vice *speaker* perché, ovviamente, *speaker* della Commissione è il presidente della Commissione medesima), il delegato dello *speaker*, proprio poco fa, ha rappresentato in maniera molto onesta intellettualmente lo stato dell'arte e, appunto, i tre atti di tale commedia.

A questo punto, però, devo parlare dell'onorevole Manzione. Mi dispiace che sia andato via l'onorevole Manzione, che si è atteggiato, alla « ventiquattresima ora » a difensore dei sindaci. Dico questo perché l'onorevole Manzione è veramente uno strano personaggio (è una persona rispettabilissima, ben s'intende); è una vecchia volpe di Montecitorio ma, si sa, qualche volta alla fine le vecchie volpi finiscono in pellicceria.

Che cosa è successo? È successo che con lettera del 10 gennaio scorso i pre-

sidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza chiedevano l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea del provvedimento di cui si parla. Eravamo ancora al primo atto e quindi era logico che i capigruppo della maggioranza chiedessero al Presidente Violante l'iscrizione di quel provvedimento. Ed effettivamente, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'11 gennaio, venne calendarizzato per il mese di gennaio l'esame del provvedimento in parola.

Che cosa è successo poi? È successo che vi sono stati il secondo e il terzo atto: il provvedimento è diventato « figlio di nessuno » e a questo punto l'onorevole Manzione, per ben due volte, ha chiesto la calendarizzazione di questo provvedimento senza che gli altri sponsorizzassero tale richiesta. Cari ascoltatori, cari interlocutori, si è trattato di una scena un po' da avanspettacolo: ricordo che nell'avanspettacolo si dice « vai avanti tu che a noi viene da ridere » !

L'onorevole Manzione voleva farsi bello (a parte che a Salsomaggiore già vi è andato un altro a farsi bello e, solo perché bello, è stato nominato leader della coalizione di centrosinistra; quindi, farsi bello dopo l'onorevole Rutelli, mi pare temerario), ma in realtà rischia di fare una figuraccia proprio con i suoi autorevoli interlocutori.

Mi spiego: il documento che vi sto mostrando è il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* che riporta il resoconto sommario dei lavori della Commissione. Vi è da domandarsi dove fossero le « truppe cammellate » dell'UDEUR o, meglio, dove fossero le « truppe mastellate ». Dovete sapere, colleghi, che in tutte queste sedute i commissari dell'UDEUR (che sono due) hanno avuto il seguente atteggiamento: l'onorevole Iacobellis non si è mai visto in Commissione e, se per caso è venuto, dormiva non essendo mai intervenuto, mentre l'onorevole Maretta Scoca è intervenuta soltanto due volte! La prima volta è intervenuta in una seduta della Commissione ed ha recitato il coro perché ha detto più o meno ciò che tutti gli esponenti politici

hanno detto, chi più chi meno, con maggiore o minore entusiasmo. L'onorevole Maretta Scoca ha detto infatti di sì al provvedimento, intervenendo per cinque o sei minuti e non di più. Ma, come la signora Morli, una e due, vi è una « Maretta Scoca uno » e una « Maretta Scoca due ». Quest'ultima è il deputato che, intervenendo nella seduta della I Commissione del 21 febbraio scorso, risulta dal resoconto sommario essersi così espressa: « Prende atto della situazione politica, pur esprimendo rammarico a titolo personale per l'impossibilità di addivenire ad una soluzione del problema. » Quindi, l'onorevole Maretta Scoca, nella seduta del 21 febbraio scorso, si è arresa ed ha alzato tutte e due le mani!

Siccome, però, nello stesso tempo l'onorevole Manzione faceva il « diavolo a quattro » nella Conferenza dei presidenti di gruppo per inserire questo provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea e quindi all'ordine del giorno, ci si deve chiedere una cosa: l'onorevole Manzione sapeva quello che stava avvenendo in Commissione affari costituzionali? Era edotto del fatto che uno dei due commissari non è mai venuto, non è mai intervenuto e non si è mai fatto vivo e che l'altro commissario, l'onorevole Maretta Scoca, soltanto una volta ha spezzato una lancia a favore di questo provvedimento ma non quando l'aria era contraria, bensì quando tutta la maggioranza era favorevole, quindi il suo intervento, con tutto il rispetto, valeva come il due di briscola e poi invece nella seduta del 21 febbraio si arrende e prende atto che non c'è più nulla da fare. Vi pare serio il fatto che un capogruppo insista su un provvedimento quando il presidente della Commissione — mi piace che l'onorevole Massa l'abbia ricordato —, l'onorevole Jervolino, già nella seduta del 7 febbraio 2001 (pagina 16 del resoconto) ...

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, le spiace rivolgersi al Presidente come da regolamento?

PAOLO ARMAROLI. ... prima ancora che l'onorevole Manzione insistesse per

l'iscrizione, diceva che « prende atto della volontà delle forze politiche presenti in Commissione di non procedere nell'ulteriore esame del provvedimento ». Vorrei sottolineare, signor Presidente, l'espressione « delle forze politiche presenti in Commissione ». Ora, in Commissione erano presenti, o facevano finta anche i commissari dell'UDEUR, quindi si presume che anche i rappresentanti dell'UDEUR, presenti o assenti nella Commissione, fossero d'accordo con il presidente Jervolino. Allora, se così stanno le cose — e mi dispiace che l'onorevole Manzione non ci sia — debbo dire che l'onorevole Manzione stesso ha soltanto fatto la mossa, come una sciantosa di quart'ordine, di avanspettacolo. In realtà egli ha voluto gabbare quei sindaci che gli sono più vicini, anzi che gli erano più vicini, vista la figuraccia. Infatti, quando un partito e un gruppo parlamentare non si impegna in Commissione e fa recitare il capogruppo come un proconsole dei sindaci, si tratta di una brutta pagina parlamentare, signor Presidente, perché non è giusto farsi beffe di aspettative che possono essere considerate legittime o meno legittime, ma che comunque sono aspettative. Quindi, se il presidente Manzione voleva farsi bello e accreditarsi presso quei sindaci, sappiano quei sindaci che egli non si è comportato in maniera conforme perché non ha evidentemente mai dato istruzione ai commissari dell'UDEUR di battersi in Commissione per quello su cui dice (ma lo dice soltanto) di essere favorevole. Questa è una pagina non edificante scritta dall'UDEUR, dall'onorevole Manzione e da parte dei commissari dell'UDEUR in Commissione affari costituzionali.

Signor Presidente, non ho poi capito una cosa. I colleghi che in quest'aula hanno preso la parola prima di me — quelli e non tutti — e che hanno auspicato che, nel ritorno in Commissione, si predisponga finalmente un testo base, parlano a titolo personale o parlano in qualità di esponenti autorevoli dei loro gruppi parlamentari? Infatti, signor Presidente, sarò anche un uomo di provincia,

ma non ci capisco più niente perché mi pare che, fino a prova contraria, se i commissari di tutti i gruppi in Commissione affari costituzionali dicessero sempre e comunque il contrario di quello che i capigruppo, il gruppo o la maggioranza del gruppo pensano, evidentemente l'unica cosa da fare sarebbe rimuovere i commissari stessi nella Commissione. Ciò non è avvenuto, ragion per cui ritengo che solo la presenza, o spirituale o fisica, degli eventuali controinteressati abbia compiuto il miracolo.

In pratica, deputati iscritti a gruppi che ritengono, quale che sia la ragione, che questo provvedimento non possa andare avanti, solo per fare una bella figura, anche se fine a se stessa e molto strumentale, molto tirata, hanno ritenuto di spezzare una lancia in favore dello stesso, la verità, la dico io ai nostri cortesi ascoltatori e interlocutori, è che, per le più diverse ragioni, questo provvedimento non potrà andare in porto. Ovviamente vi sarà un rammarico da parte dei controinteressati, ma così è. Tutte le forze politiche, nessuna esclusa, anche l'UDEUR che non si è dato molto da fare in Commissione, ritengono che questo provvedimento non sia maturo per l'aula. Siccome mancano pochi giorni allo scioglimento delle Camere, ritengo che non si possa fare altro che rinviare il provvedimento in Commissione e che debba giacere lì fino al termine della legislatura. Questo è quanto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, le chiedo di poter fare una premessa. Non contesto le decisioni assunte in sede di Conferenza dei capigruppo, tuttavia intendo dissentire da esse, pur conoscendo l'esistenza di questi due, o forse altri, precedenti. La vicenda parlamentare che oggi viviamo, a mio avviso, si pone come una « lacerazione » dell'articolo 72 della Costituzione. Tale disposizione costituzionale prevede che ogni disegno di legge presentato ad una Camera sia esaminato

da una Commissione, ai sensi del regolamento. Orbene, il regolamento che ci siamo dati all'articolo 79, ma direi ancor di più muovendo dall'articolo 72, definisce l'esame di un disegno di legge che viene poi esaminato in Assemblea. Il comma 12 dell'articolo 79 prevede che l'esame, l'iter referente, si sviluppa attraverso una discussione, la formazione di un testo, la nomina di un relatore ed un mandato ad esso a riferire in aula. Questo è il meccanismo costituzionale previsto per l'esame dei progetti di legge. Dissento pertanto dall'affermazione, in risposta alla questione posta dall'onorevole Novelli, secondo cui la discussione di oggi è dedicata a quelle proposte di legge indicate nel calendario. Non è così, in quanto sia la Costituzione sia il nostro regolamento prevedono che all'Assemblea pervengano disegni di legge e proposte di legge che siano state oggetto di esame in Commissione.

La Costituzione ha voluto una sede referente e a me sembra che quella decisione, che scavalca la sede referente, non sia conforme ad un meccanismo corretto dal punto di vista costituzionale di esame e di approvazione delle leggi.

Fatta questa premessa, ne vorrei fare un'altra più breve, che mi sembra di ordine etico-politico: queste proposte di legge non sono le risposte ad alcune domande di sindaci e di cittadini, non sono e non vogliono essere la risposta ad un'esigenza posta da 400, 500, 600 o 700 sindaci. Non credo che, in democrazia, un Parlamento — in questo dissento indubbiamente dalle considerazioni dell'onorevole Manzione — possa legiferare su provvedimenti che interessano questa o quella categoria, questa o quella persona. So di certo che, spesso, nei Parlamenti le leggi hanno perso il carattere dell'astrattezza e della generalità per diventare disciplina di assetto e programmazione di interessi che possono riguardare più direttamente o indirettamente questa o quella categoria produttiva o sociale del paese, ma il Parlamento, anche quando compie le suddette operazioni legislative, tende o deve tendere a ricondurre tali disposizioni in

una visione di interessi generali. Ecco la funzione del Parlamento; conseguentemente, la riflessione sulle proposte di legge di abolizione del mandato temporale o di conservazione del limite di mandato degli esecutivi è una riflessione di sistema. Apro una parentesi per dire che la polemica sull'inesistenza di un mandato per le Assemblee parlamentari è fuorviante perché nelle democrazie il problema si è posto con riferimento agli esecutivi, per il tipo di potere che gli stessi esercitano e per la natura di gestione da essi compiuta. Le democrazie moderne complesse conoscono sia sistemi nei quali vi è una limitazione dei mandati degli esecutivi, sia sistemi democratici che non hanno tali limitazioni. Quindi, la questione se la limitazione sia costituzionale, legittima non attiene al sistema democratico: l'uno e l'altro modello, a pieno titolo, sono in campo nell'organizzazione dei poteri democratici. Comunque, tutti i sistemi, sia quelli che hanno introdotto limitazioni al mandato degli esecutivi sia quelli che non conoscono l'istituto della limitazione, si preoccupano della ricerca di un equilibrio fra i poteri: funzione legislativa, funzione assembleare, funzione e potere esecutivo, collegialità o monocraticità dell'esercizio dei poteri e sistema dei controlli. Mi riferisco a quello che dal costituzionalismo americano è stato definito il gioco complesso e delicato dei pesi e dei contrappesi. Sgombrato, quindi, il campo da una polemica, che definirei preideologica, sulla legittimità e sulla scelta ed anche dalla rappresentazione farsesca dei lavori della Commissione affari costituzionali, che mi dispiace abbia voluto fare l'onorevole Armaroli, ritengo che tutto il dibattito che si è svolto in Commissione sia stato utile, positivo e anche ricco di fermenti. Il collega Massa, relatore in Commissione di questo provvedimento, ne ha dato atto con estrema neutralità, conoscendo le sue opinioni.

La Commissione affari costituzionali non ha vissuto una rappresentazione teatrale farsesca, come qualcuno ha tentato di dipingere i lavori della Commissione, ma, raccogliendo le istanze dell'ANCI,

attraverso alcuni parlamentari — ed io sono stato uno dei primi —, e quelle del mondo delle autonomie per un ripensamento sulla questione del limite dei mandati, ha svolto un lavoro prezioso per il paese, prima ancora che per questo Parlamento: ha attivato una riflessione proprio sul nucleo essenziale del gioco, dell'equilibrio dei poteri.

Le audizioni non possono risolversi con una valutazione comparativa o quantitativa di chi si è espresso a favore e di chi si è espresso contro, perché nelle democrazie contano i numeri, ma nella scienza e nella dottrina occorre valutare altri aspetti: in quella che gli antichi chiamavano la sapienza non era tanto il numero degli adepti che garantiva la verità, la bontà o la validità di una tesi quanto le argomentazioni di quella tesi, cioè le motivazioni che sorreggono una posizione.

Tutto il lavoro della Commissione affari costituzionali ha portato al risultato che non era sufficiente effettuare una rivisitazione della legge del 1993 dal solo versante della questione della limitazione dei mandati. Si tratta di regole che attengono al rapporto fra mondo dell'autonomia e forma dello Stato centrale, democrazia partecipativa e democrazia governante, ruolo degli esecutivi e ruolo di controllo o di attivazione di meccanismi di funzioni proprie da parte delle assemblee; in tale ambito è emerso un nucleo di problemi in ordine ai quali la questione della limitazione del mandato è solo un aspetto.

Il senso della dichiarazione finale della presidente Jervolino — almeno io l'ho interpretata così — è che non vi sono le condizioni per poter andare avanti, perché un solo versante non era sufficiente per operare un intervento normativo che aiutasse gli enti locali a definirsi meglio sul terreno della democrazia, all'interno dei loro poteri e nei confronti del resto del sistema paese.

Non è quindi soltanto la presa d'atto di una divergenza, di uno scontro, che a volte è stato anche trasversale nei vari gruppi politici, fra chi sostiene l'abolizione, chi sostiene l'ampliamento ad un

altro mandato dell'eleggibilità dei sindaci uscenti e chi, al contrario, ritiene che si debba restare fermi ai due mandati.

Non sono state solo queste divisioni interne ai gruppi ad incidere sulla situazione; comunque ritengo giusto quanto è accaduto nel corso dell'esame di questo progetto di legge.

Continueremo a sostenere che le regole si scrivono insieme. Questo è stato uno degli esempi, forse anche caricato di strumentalismi, di tentativi di legittimazione di fronte ad un mondo che si ritiene capace di orientare l'opinione pubblica o l'elettorato; ma queste vicende, che appartengono alla campagna elettorale, non mi interessano perché un legislatore responsabile, che si deve occupare del sistema delle regole, non si deve porre il problema di dare una risposta a 400 o a 500 persone. Se costoro rappresentano un'istanza forte, legittima, coerente con il sistema di democrazia che si vuole creare, andrebbero ascoltati anche se fossero dieci o otto e andrebbe accolta la loro testimonianza. Quindi non è un problema di numero di persone.

Penso che di questo lavoro prezioso debbano tener conto qualsiasi maggioranza ed il prossimo Parlamento; la complessità delle questioni però è tale che non ci si può, sul finire della legislatura, arroccare su un unico versante della questione e preparare un testo base che riguardi soltanto questo terreno. Questa è la posizione complessivamente maturata dal gruppo a cui appartengo.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, penso di dover dare una risposta alla sua premessa. Non voglio peccare di presunzione e quindi rifletterò sulle varie indicazioni che mi sono giunte da colleghi autorevoli per cultura ed esperienza, come gli onorevoli Armaroli, Calderisi, Novelli e lei stesso, onorevole Soda. Avendo però la responsabilità di condurre i lavori dell'Assemblea, mi permetto di riproporre agli stessi colleghi altri spunti di riflessione.

Voi avete posto — l'onorevole Soda in modo diretto e gli altri colleghi in modo indiretto — l'accento su un tema assolu-

tamente rilevante, quello della ripartizione dei poteri fra Assemblea e Commissione. È un problema reale perché, come osservava l'onorevole Soda, la ripartizione dei poteri ha una dignità costituzionale; è altrettanto vero però che la stessa Costituzione assegna al regolamento della Camera il compito di disciplinare la sequenza dei lavori.

Se è vero che la Commissione non ha concluso i propri lavori dando mandato ad un relatore, è altrettanto vero che quei lavori hanno un termine entro il quale per regolamento debbono essere conclusi, così come è vero che la Camera lavora con il criterio della programmazione e che la programmazione dei lavori in Commissione è subordinata e vincolata alla programmazione dei lavori di Assemblea.

Ci troviamo quindi in una situazione per cui, se affermassimo l'impossibilità di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione di progetti di legge il cui iter in Commissione non sia concluso, affermeremmo una priorità delle scelte della Commissione rispetto a quelle dell'Assemblea, il che mi sembra abbastanza improprio. Comunque è un problema. Io l'ho inquadrato in questi termini ma — lo ripeto — sono disposto ad approfondire nella sede propria gli argomenti addotti, che hanno sicuramente una loro dignità. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, signor relatore in Commissione (incaricato dal presidente della Commissione di raccontare quel che è successo in tale sede), colleghi, credo che questa vicenda (la voglio chiamare così) parlamentare sia per certi aspetti esemplare, tanto che la sottoporrei ad uno studio...

PAOLO ARMAROLI. Psichiatrico!

FRANCO RAFFALDINI. E dai! Per favore!

GIUSEPPE CALDERISI. Sì, forse anche uno studio psichiatrico, ma per ora mi limiterei ad uno studio da affidare agli

studenti delle università, agli studiosi di diritto regolamentare e di diritto costituzionale, nonché agli studiosi di scienze e di sistemi politici perché esaminino come si è complessivamente articolata una vicenda parlamentare che, mi auguro, sia giunta alla conclusione. Mi sembra che il dibattito di oggi e, da ultimo, le considerazioni del collega Soda, che voglio ringraziare (dirò poi per quale motivo), abbiano ormai scritto la parola «fine»; nonostante ciò, ritengo che sia utile lasciare agli atti qualche riflessione.

Come dicevo, la vicenda è esemplare di come si formi una legge. Bismarck affermava che le leggi sono un po' come le salsicce: se ti piacciono, non stare a vedere cosa ci viene messo dentro e come vengono fatte! Tuttavia, in quanto studioso dei modi in cui si formano le leggi, ritengo sia utile capire come e perché nasce una legge e quali siano le spinte, giustamente esistenti. Sappiamo, infatti, che spinte provengono da molti campi: tuttavia, mi chiedo quale sia il tipo di spinta che si è determinato e quale la coincidenza singolare del momento in cui essa si è esplicitata: nel momento, cioè, in cui venivano a scadenza i mandati di 568 sindaci (e di altri 3 mila negli anni prossimi) insieme alla scadenza dei mandati parlamentari. Pertanto, nella mia esperienza di parlamentare, per lunghe settimane ho dovuto ascoltare le opinioni di molti deputati (specialmente della maggioranza, ma non solo) che affermavano di essere totalmente contrari al provvedimento, ma che non avevano la possibilità di dirlo e auspicavano il voto segreto, per potersi pronunciare liberamente; infatti, affermavano di non sentirsi liberi.

Sappiamo che vengono esercitate pressioni e che esistono problemi nella società: dunque, ci siamo trovati di fronte ad una categoria che ha esercitato legittime pressioni, ma ritengo che il Parlamento debba essere sovrano. Vi è stato un lungo lavoro della Commissione e ritengo che difficilmente si sia così approfondito un tema: abbiamo svolto dieci sedute di Commissione e tre audizioni nelle quali abbiamo ascoltato — come è stato detto — undici

studiosi, tra costituzionalisti, giuristi, studiosi di scienze politiche. Il tema, dunque, è stato molto approfondito e do atto con grande soddisfazione a deputati della maggioranza di aver saputo cambiare opinione. È un fatto positivo: finalmente è accaduto che si sia entrati in un dibattito con determinate posizioni e si sia usciti con altre. Ritengo ciò un risultato importante, che all'inizio ritenevo improbabile: soltanto il collega Novelli ed il sottoscritto si opponevano al provvedimento!

Signor Presidente, ritengo che tale provvedimento sia una controriforma, anzi, una gravissima controriforma. In Commissione sono stati svolti alcuni interventi ed in particolare ricordo quello di Salvatore Piraino, la cui audizione è stata richiesta dal collega Cerulli Irelli: egli ha chiaramente evidenziato che l'unica possibilità di riequilibrare il potere di candidarsi a sindaco senza limiti di mandato, o per tre mandati, consiste nell'affidare al consiglio comunale il potere di sfiduciare il sindaco, senza doversi sciogliere e senza provocare le proprie dimissioni. Ciò significa che il sindaco, nei fatti, dovrebbe essere eletto dal consiglio comunale. Verrebbe a cadere l'elezione diretta del sindaco: la vera portata di questa proposta è infatti controriformatrice, poiché mette in discussione la buona legge che abbiamo fatto e che ha dato ottima prova di sé, sia pure con limiti e punti da rivedere, perché ha dato stabilità alle giunte comunali e provinciali. È una delle poche riforme fatte in questa stagione che ha dato buona prova di sé. Infatti, se noi approvassimo una legge che consente il terzo mandato o toglie ogni limite di mandato, inevitabilmente vi sarebbe una spinta irrefrenabile a mettere in discussione l'elezione diretta del sindaco, collega Basso. Come è stato ricordato, questo era il presupposto della legge del 1993, le cose si tenevano e c'era un equilibrio come ha detto il collega Soda.

Una cosa è un parlamentare o un consigliere comunale, provinciale o regionale, altra cosa è una carica monocratica esecutiva eletta a suffragio universale diretto come il sindaco o il presidente di

provincia o di regione, perché c'è una diversità di poteri enorme; si può anche discutere dei limiti di mandato dei parlamentari, ma sono cose diverse.

Nel 1993 si discuteva addirittura di un solo mandato ed è impressionante ascoltare proprio coloro che nel 1993 erano contrari all'elezione diretta, in particolare i colleghi del partito popolare, che volevano chiedere un solo mandato, che demonizzano la personalizzazione della politica senza rendersi conto che questa c'è ed il problema è regolamentarla. Quando una carica eletta direttamente gestisce un potere significativo, che è giusto che il sindaco abbia, perché abbiamo voluto introdurre il principio della responsabilità politica e dare ai cittadini il diritto di scegliere chi governa il comune (e spero che anche per chi governa il paese si vada verso lo stesso meccanismo), non si può pensare che questo non comporti dei limiti nel numero dei mandati, che è l'unica regola efficace. In America lo hanno fatto dopo Roosevelt e poi si è diffuso a macchia d'olio.

In proposito è stata illuminante la relazione del professor Fusaro che ci ha fornito tutti gli elementi. Prego i colleghi di guardare gli atti parlamentari relativi alle audizioni, alle quali eravamo presenti in quattro o cinque la sera fino a mezzanotte a fare domande ai professori ascoltati in I Commissione: Cassese, Pasquino, Barbera. Non ho il tempo per stare qui a ripetere tutti gli argomenti, vorrei solo ricordare che il professor Cassese, facendo un conto dei profitti e delle perdite, ha sostenuto che ci sono cinque ragioni a favore della limitazione dei mandati e quattro ragioni contro. Dopo aver sostenuto le cinque ragioni a favore, ha smontato una ad una le quattro ragioni contro, tanto da indurre il collega Boato ad affermare che allora si trattava di nove ragioni contro. In questo meccanismo, infatti, ci sono problemi evidenti: l'elezione diretta deve avere un contrappeso nella limitazione dei mandati.

Se si va alla ricandidabilità, si arriva a percentuali di rielezione del 90 per cento; abbiamo chiesto i dati al Ministero del-

l'interno, che però non ce li ha forniti; ce ne ha dati alcuni parziali il professor Fusaro il quale ha verificato che nel 75 per cento dei casi chi si è candidato per la seconda volta nel comune è stato rieletto. Vorrei conoscere questo dato, perché se si prevede il terzo mandato, questo diventa quasi una rielezione e non una ricandidatura. In questo modo non creiamo un sindaco eletto dal popolo, ma un podestà.

Si dice che in alcuni comuni non ci siano le alternative, ma se in un comune un sindaco ha ben governato per dieci anni, avrà avuto modo di indicare un suo sostituto, altrimenti vuol dire che non ha ben governato; avrà creato un gruppo dirigente di amministratori, un assessore, il vicesindaco, un consigliere comunale. Se si parla solo di piccoli comuni di 30-50 abitanti, come diceva Cassese, sarebbe forse il caso di accorparli, perché forse sono solo una frazione e non è giusto che siano considerati un comune.

Si parla, quindi, solo dei piccoli comuni, ma poi al Senato — per capire la tendenza regressiva e latente, anzi vincente in alcuni casi — viene presentata una proposta che dà nuovamente il potere di gestione ai sindaci dei comuni sotto i 3 mila abitanti. Questo significa, come diceva il collega Sabattini, che il sindaco di questi comuni può far diventare una porcilaia un residence. Provate a vedere chi possa essere lo sfidante in un comune di 3 mila abitanti e quale controllo sociale vi possa essere! Come è possibile una sfida in questi termini? Altro che *par condicio*!

L'elezione diretta serve a favorire il ricambio delle élite: si tratta di un'esigenza fondamentale; ma se si elimina il limite del numero dei mandati, mi sorgono dubbi sulla funzione stessa dell'elezione diretta. Vorrei ricordare il caso di Bologna, dove si è verificata un'alternanza alla guida della città: se non vi fosse stata l'elezione diretta, credo che i DS, dando qualche assessorato in più, avrebbero governato a vita. L'elezione diretta serve proprio a favorire il ricambio ed io spero che ciò avvenga ovunque, perché lo ri-

tengo fisiologico, al di là del fatto che vi sia un periodo di moralità più o meno diffusa. Il ricambio serve ad evitare la cristallizzazione del potere: anche se la maggioranza è la stessa è bene che vi sia il ricambio del personale politico.

Ci sarebbero tante altre cose da dire. Ad esempio, la norma che limita la rielezione del sindaco viene adesso applicata per la prima volta e, senza averla sperimentata, si chiede di cambiarla. Questa norma non è mai stata applicata: solo ora lo si può fare. L'equilibrio che si basa sull'elezione diretta e il limite del numero dei mandati, voluto dal legislatore del 1993, non è mai entrato in vigore: lo farebbe solo ora. Si chiede quindi di cambiare una norma senza averla neppure sperimentata. Questo ci è stato chiesto legittimamente da sindaci che, in realtà, ponevano in gran parte un problema che li riguardava. Si tratta di un problema legittimo, ma i modi e i termini con i quali tale spinta si è manifestata, se mi è consentito dirlo, non sono stati così piacevoli. Abbiamo ascoltato in Commissione i sindaci, l'ANCI, la lega delle autonomie, dei piccoli comuni, delle province, ma il Parlamento è autonomo e sovrano e, sulla base delle valutazioni che vengono espresse, ha il diritto-dovere di assumere decisioni nell'interesse generale.

Non si può fare una riforma solo su un aspetto specifico, cosa che potrebbe far venir meno tutto il castello che si è costruito con la legge. Tutto ciò è emerso chiaramente dal dibattito svoltosi in Commissione e dalle audizioni degli esperti.

Si è detto che il limite dei mandati riguarda solo i sindaci ed i presidenti di provincia, con riferimento ai presidenti di regione. Ebbene, per i presidenti di regione — sia chiaro —, avrei voluto che fosse approvata una legge a regime che prevedesse l'elezione diretta: la mia tesi non è prevalsa e si è deciso di approvare una legge che ha conferito autonomia statutaria alle regioni. L'elezione diretta è stata prevista solo come norma transitoria: non era possibile inserire in una norma transitoria la previsione di un sistema a regime, perché saremmo stata

accusati di ledere quell'autonomia che intendevamo concedere. Per quanto riguarda la Sicilia, per la quale abbiamo riscritto l'intera forma di Governo, abbiamo riconfermato i due mandati: questa legge è entrata in vigore due settimane fa!

Se prevedessimo un terzo mandato per i sindaci, quale esempio daremmo alle regioni, se non quello di prevedere un terzo o addirittura un quarto mandato?

E allora il problema di equilibrio si pone anche a livello nazionale! Si pone perché abbiamo comuni, province e regioni che hanno ormai governi stabili grazie all'elezione diretta, a questa forma di governo, mentre a livello nazionale, proprio l'istituzione più importante del paese è ancora caratterizzata, in assenza di una riforma, dalla instabilità più assoluta. Quale squilibrio si ha dunque quando oggi il presidente anche della regione più piccola può recarsi a palazzo Chigi e dire: lei non sa chi sono io? Il suo governo infatti dura cinque anni quando quello di palazzo Chigi dura qualche mese, al massimo un anno (la media purtroppo è sempre rimasta quella nonostante una parziale correzione della legge elettorale in senso maggioritario, che da sola, senza una norma costituzionale, certamente non poteva né può dare stabilità).

Vorrei invitare coloro che hanno sostenuto questo tentativo per ragioni legittime di non insistere, di non tentare un accanimento terapeutico che sarebbe oltremodo negativo.

Presidente, vorrei concludere il mio intervento sottolineando il lavoro proficuo compiuto dalla Commissione, il contributo che alcuni colleghi della maggioranza hanno dato, avendo il coraggio di cambiare posizione. Vorrei anche pregare la Presidenza di avere un minimo di saggezza perché forse le vicende procedurali e regolamentari che attengono alle vicende di questo disegno di legge non sono proprio limpide e cristalline e probabilmente un ripensamento su una maggiore correttezza regolamentare sarebbe più che mai opportuna.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, in Commissione ed in aula sono state portate argomentazioni per sostenere che è sbagliato oppure che è inopportuno rivedere la norma della rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti della provincia dopo due mandati consecutivi.

Alcune di queste argomentazioni non mi hanno pienamente persuaso, ragion per cui, seppure a titolo personale, nel pochissimo tempo a mia disposizione intendo esprimere la mia opinione perché almeno ne rimanga traccia.

Giudico la proposta della rieleggibilità alla carica di sindaco e di presidente della provincia dopo due mandati consecutivi una proposta giusta e come tale avrebbe dovuto essere perseguita. Questa è la mia opinione che ho espresso fuori da quest'aula in incontri con molti sindaci e che intendo esprimere in quest'aula non in ipotetici voti segreti ma in modo palese e con una coerenza che certo alcuni deputati del Polo della libertà e della Lega non hanno quando dicono una cosa all'esterno e l'esatto contrario in Parlamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Chiedo all'onorevole Massa se intenda replicare.

LUIGI MASSA. Non ho titolo per farlo!

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Dimissioni di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 26 febbraio 2001, è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Mareta Scoca:

«Presidente, nella seduta del 7 febbraio 2001 l'Assemblea della Camera mi ha eletta componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 205 del 2000, che ha sostituito l'articolo 7 della legge n. 186 del 1982.

Ai sensi della predetta disposizione, i componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte.

Inoltre, l'articolo 12 della legge n. 117 del 1988 – richiamato anche nel citato nuovo testo dell'articolo 7 della legge n. 186 del 1982 – prevede che, ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, si applichino le disposizioni sullo stato giuridico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui alla legge n. 195 del 1958, ivi compresa la disposizione relativa alla incompatibilità con il mandato parlamentare.

Per tali ragioni, rassegno le dimissioni da deputato, non senza aver valutato anche eventuali strumentalizzazioni della mia presenza in aula.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per ringraziarla ed esprimerle i miei più sinceri sentimenti di amicizia e gratitudine».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si intendono accettate.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, dei quali la sottoindicata Commissione, cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

VIII Commissione permanente (Ambiente):

S. 3833. — « Disposizioni in campo ambientale » (approvato dal Senato) (7280) (la Commissione ha elaborato un nuovo testo).

A tale progetto sono abbinata le proposte di legge LORENZETTI ed altri n. 5939 e FOTI ed altri n. 5943.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 27 febbraio 2001, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15 e al termine della riunione del Parlamento in seduta comune)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge n. 7280 e abbinati.

3. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Gasparri (Doc. IV-quater, n. 174).

— Relatore: Saponara.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4339-B — Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (7115-B).

— Relatore: Manzini.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (7011-B).

— Relatore: Soave.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'iniziativa dei Senatori: PAPPALARDO ed altri; MICELE ed altri; WILDE e CECCATO; COSTA ed altri; GAMBINI ed altri; POLIDORO ed altri; ATHOS DE LUCA; DEMASI ed altri; LAURO ed altri; TURINI ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Riforma della legislazione nazionale del turismo (Approvate, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (5003-B).

— Relatore: Servodio.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4939 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Approvato dal Senato) (7582).

— Relatore: Testa.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 4178 — D'iniziativa dei senatori: SENESE ed altri: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (Approvata dal Senato) (7409).

— Relatore: Olivieri.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4611 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7215).

— *Relatore:* Morselli.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3257 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (5810).

— *Relatore:* Amoruso.

11. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 4427 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7078).

— *Relatore:* Pezzoni.

S. 4471 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di

lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7079).

— *Relatore:* Francesca Izzo.

S. 4502 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7081).

— *Relatore:* Rivolta.

S. 4634 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7556).

— *Relatore:* Zacchera.

S. 4776 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (7557).

— *Relatore:* Lento.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. (6499).

— *Relatori:* Carboni, per la II Commissione; Giovanni Bianchi, per la III Commissione.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. (1563).

e dell'abbinata proposta di legge: DI BISCEGLIE. (6724).

— *Relatore:* Maselli.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4338-4336-ter: Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (7351).

— *Relatore:* Vannoni.

15. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379).

e delle abbinata proposte di legge: CASCIO e CIAPUSCI ed altri (2356-4142).

— *Relatore:* Vannoni, *per la maggioranza;* Balocchi, *di minoranza.*

16. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SALES ed altri: Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (5904).

MERLO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (6875).

SODA ed altri: Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concer-

nenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi (7371).

CERULLI IRELLI ed altri: Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali (7374).

PAROLI: Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti (7514).

MARINACCI: Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali (7574).

17. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 3399-3477-3554-3644-3672 — D'iniziativa dei Senatori: PAGANO ed altri; MANIS ed altri; BEVILACQUA ed altri; CÒ ed altri; RIPAMONTI e CORTIANA: Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (*Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5980).

e dell'abbinata proposta di legge: ANGELONI ed altri. (5495).

— *Relatore:* Bracco.

18. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 3813 — D'iniziativa dei Senatori: PINTO ed altri: Previsione di equa ripara- zione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (*Approvata dal Senato*) (7327).

e dell'abbinata proposta di legge: PARRELLI. (3237).

– Relatore: Parrelli.

19. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3512 – Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (Approvato dal Senato) (7570).

e dell'abbinata proposta di legge: GIORDANO ed altri. (5240).

– Relatore: Delbono.

20. – *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

ALOISIO ed altri; VALDUCCI ed altri; PERETTI ed altri; ANGELONI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ARACU ed altri; BENVENUTO e CIANI: Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva (769-1776-2489-2739-2761-3607-3912).

– Relatore: Vignali.

21. – *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CALDEROLI; CAVERI ed altri; SIMONE ed altri; GIANNOTTI ed altri; GATTO ed altri; ERRIGO; DE SIMONE ed altri: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (71-273-1893-2112-2650-3536-7230).

– Relatore: Giannotti.

22. – *Seguito della discussione della proposta di legge:*

LO PRESTI ed altri: Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET (6910).

– Relatore: Panattoni.

23. – *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 755-1547-2821-2619 – D'iniziativa dei Senatori: SERVELLO ed altri; MELE ed altri; POLIDORO e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (7307).

e delle abbinata proposte di legge: SCOCA; PECORARO SCANIO e SINISCALCHI; RISARI ed altri; APREA; NAPOLI ed altri; CARLI; COLA ed altri; PECORARO SCANIO; CREMA ed altri; VOLONTÈ (412-775-2117-2131-2374-3670-4406-4337-5121-5374).

– Relatore: Vignali.

24. – *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989 – D'iniziativa dei senatori: RUSSO SPENA ed altri; PREIONI; MANTICA ed altri; RUSSO SPENA ed altri; BOCO ed altri; BEDIN ed altri; PROVERA e SPERONI; SALVI ed altri; BOCO ed altri; ELIA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (Approvati in un testo unificato dal Senato) (6413).

e delle abbinata proposte di legge: MANTOVANI ed altri; GAMBALE ed altri; COMINO ed altri; MUSSI ed altri; MORSELLI ed altri; MARINI ed altri; BERGAMO ed altri; RIVOLTA ed altri (1974-3208-3533-3737-3908-4272-4655-5075).

– Relatore: Pezzoni.

25. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4426-B).

– Relatore: Serafini.

26. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

POZZA TASCA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ALBANESE ed altri: Misure contro il traffico di persone (5350-5839-5881).

— *Relatore:* Finocchiaro Fidelbo.

27. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica (6466).

— *Relatore:* Lecce.

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

VIII Commissione (Ambiente):

S. 3833. — « Disposizioni in campo ambientale » (*approvato dal Senato*) (7280).

(*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*)

A tale progetto sono abbinata le proposte di legge LORENZETTI ed altri n. 5939 e FOTI ed altri n. 5943.

La seduta termina alle 22,25.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO IN SEDE DI DISCUSSIONE GENERALE DEL DEPUTATO LUCA VOLONTÈ SULLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 5904-6875-7371-7374-7514-7574.

LUCA VOLONTÈ. La legislatura volge ormai al termine e restano solo due settimane di lavoro parlamentare. Questa proposta di legge assume un significato politico particolare. Viene calendarizzato per l'aula un provvedimento senza che vi sia un testo base, senza che si siano votati gli emendamenti, senza che la Commissione di merito abbia elaborato qualcosa su cui concretamente riflettere, discutere

e decidere. È un modo di procedere disinvolto che pone corposi dubbi e interrogativi rispetto ad un procedimento legislativo pesantemente vulnerato. Chiediamo maggiore attenzione in luogo della fretta che pervade ormai tutto il nostro lavoro.

Il legislatore ha cercato con progressivi adattamenti di determinare sempre migliori condizioni per favorire la stabilità di governo negli enti locali. Dopo la legge ordinamentale del 1990, n. 142, è intervenuta la legge n. 81 del 1993 che ha disciplinato il sistema elettorale per gli enti locali al fine di assicurarne una sempre più forte governabilità. Con la recente legge 3 agosto 1999, n. 265, sono stati apportati adattamenti allo *status* degli amministratori locali per agevolare la partecipazione alla vita democratica delle comunità che si riflette in un positivo funzionamento delle istituzioni locali.

Non vi è dubbio che la situazione richieda ulteriori affinamenti, ma non è questo né il momento né la sede per affrontare un tema così delicato come quello del terzo mandato sostenuto da quelle forze che in passato chiedevano di eliminare la cristallizzazione della politica per favorire il cambiamento. Oggi vorrebbero tornare indietro con disinvoltura, piegando le norme agli interessi di quanti hanno assaporato le gioie del potere che non vogliono lasciare.

Noi riteniamo che non ci sia solo il problema del terzo mandato che riguarda eventualmente e in modo peculiare i comuni piccoli e piccolissimi ma che vi siano altri due aspetti: il primo è relativo alla nomina degli assessori nei comuni con più di 15 mila abitanti per i quali, in base alle norme vigenti, l'assessore è costretto alle dimissioni determinando la sua sostituzione nel consiglio da parte del primo dei non eletti. Riteniamo che tale disposizione si rifletta negativamente sul funzionamento della giunta esposta a nuovi condizionamenti che potrebbero essere superati se si prevedesse che colui che è chiamato alla carica di assessore resti in sospensione di carica, con la temporanea sostituzione dell'eletto fino

alla durata in carica della giunta. Si sono verificati casi in cui il primo dei non eletti accentua la pressione politica sulla giunta in carica determinando situazioni di crisi che non possono essere governate con conseguenze a catena che diventano conflitti permanenti dell'organo di governo, della maggioranza che lo sostiene fino a pregiudicare il funzionamento complessivo dell'istituto locale e la sua governabilità.

Non vi è dubbio che si debbano evitare tali condizionamenti, che si riflettono sul funzionamento dell'organo di governo dell'ente locale, e consentire altresì il ritorno alla funzione di consigliere comunale nel momento in cui la giunta dovesse subire un cambiamento.

Il secondo aspetto, che certamente è ancora più importante, è quello dei costi relativi alle indennità per il sindaco e gli assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri per i comuni fino a ventimila abitanti. La norma di copertura finanziaria della legge n. 265 del 1999 prevedeva esplicitamente che non vi fossero oneri a carico del bilancio dello Stato. Oggi questa voce di costo risulta particolarmente elevata per i piccoli comuni e si riflette sulla gestione a disposizione della comunità. Riteniamo che tali oneri collegati al funzionamento dell'ente, alla sua vita istituzionale, rappresentino un costo insoppor-

tabile soprattutto per i piccoli comuni e che vadano scorporati dal suo bilancio funzionale. Per queste ragioni pensiamo che lo Stato debba concorrere a tale voce di costo, che rappresenta un onere che riguarda il funzionamento dell'istituto locale.

Sono queste le ragioni che ci vedono dalla parte dei piccoli comuni (contro lo strapotere dell'ANCI e dei grandi comuni) e che impongono una saggia riflessione e soprattutto che non permettono di proseguire ulteriormente nei lavori.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 2001, a pagina 2, prima colonna, la ventiseiesima riga è sostituita dalle seguenti:

«(n. 1853 – alla VII Commissione);

l'abolizione dell'ergastolo (n. 1854 – alla II Commissione);».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,55.